



Università
Ca' Foscari
Venezia

Regolamento Generale di Ateneo

Emanato con D.R. n. 173 del 13/04/2012 e modificato con D.R. n. 719 del 4/10/2013, con D.R. n. 604 del 10/08/2017, con D.R. n. 35 del 15/01/2020 e con D.R. n. 425 del 13/04/2023.

Estratto

CAPO II - ELEZIONI DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEI DIPARTIMENTI

Art. 68 - Rappresentanti del personale tecnico e amministrativo

1. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, nel numero indicato dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, e comunque non inferiore a due, sono eletti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data delle votazioni;
- b) l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico e amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, assegnato al Dipartimento;
- c) gli elettori hanno diritto di esprimere, al fine di promuovere l'uguaglianza di genere, una doppia preferenza;
- d) le votazioni devono svolgersi con le modalità stabilite dal Direttore di Dipartimento in sede di indizione e devono essere tali da garantire la segretezza e la certezza del voto espresso dagli elettori;
- e) le elezioni sono valide purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto;
- f) lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori è affidato ad una Commissione di seggio, composta almeno da un Presidente e da due componenti, nominata dal Direttore di Dipartimento.

2. I rappresentanti che hanno conseguito il maggior numero di voti sono proclamati eletti dal Direttore di Dipartimento per un triennio accademico e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

3. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato che ha la maggiore età anagrafica.

Art. 69 - Rappresentanti dei docenti a contratto, degli assegnisti e contrattisti di ricerca e dei cultori della materia

1. I rappresentanti dei docenti a contratto, degli assegnisti e contrattisti di ricerca e dei cultori della materia, in numero di uno per ciascuna categoria sono eletti, in ogni Dipartimento, con cadenza annuale, di norma nel mese di ottobre.

2. Le elezioni di cui al precedente comma 1 si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data delle votazioni;
- b) l'elettorato attivo e passivo spetta separatamente: I) ai titolari di contratto di insegnamento riferibile all'anno accademico in corso; II) ai titolari di assegno di ricerca in corso di svolgimento; III) ai cultori della materia la cui qualifica sia in corso di validità;

- c) gli elettori hanno diritto di esprimere, al fine di promuovere l'uguaglianza di genere, una doppia preferenza per corpi elettorali separati;
 - d) le votazioni devono svolgersi con le modalità stabilite dal Direttore di Dipartimento in sede di indizione e devono essere tali da garantire la segretezza e la certezza del voto espresso dagli elettori;
 - e) le elezioni sono valide purché abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto;
 - f) lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori è affidato ad una Commissione di seggio, composta almeno da un Presidente e da due componenti, nominata dal Direttore di Dipartimento.
3. I rappresentanti che hanno conseguito il maggior numero di voti sono proclamati eletti dal Direttore di Dipartimento per un anno accademico e sono rieleggibili.
4. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato che ha la maggiore età anagrafica.
5. Gli eletti fanno parte del Consiglio di Dipartimento a partire dalla prima riunione successiva all'elezione.
6. I rappresentanti di cui al comma 1 partecipano alle sedute del Consiglio di Dipartimento, ma non hanno diritto di voto.

...omissis.....